

**Conferenza dell'EGATO n. 2**  
**Sessione Straordinaria**  
**Seduta in prima convocazione del 2 ottobre 2026**

**ATTO N. [...]**

**OGGETTO: Provvedimento transitorio per la continuità del servizio idrico integrato nei Comuni gestiti da B.C.V. Acque S.p.A. e nei Comuni gestiti ASM Vercelli**

**IL PRESIDENTE** pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato e riferisce che la relativa proposta è stata pubblicata sull'area riservata del sito dell'Ente di Governo dell'Ambito, accessibile con password a tutti i Rappresentanti della Conferenza.

**LA CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO**

VISTA la Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all'A.T.O. n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", giusto quanto previsto dalla Legge Regionale n. 13/1997, al fine dell'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti all'organizzazione del servizio idrico integrato;

VISTI il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e la L.R. 20 gennaio 1997, n. 13, regolante la "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali";

VISTO l'art. 2 della L.R. n. 7/2012 con cui è stato previsto, in conformità all'art. 2, comma 186-bis, della L. 191/2009, che le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 142 D.Lgs. 152/2006, e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della L.R. 13/1997;

VISTI altresì l'art. 3-bis, comma 2-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18; la L. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 101; le deliberazioni ARERA n. 656/2015/R/idr (Convenzione tipo) e n. 639/2023/R/idr (MTI-4), nonché lo Schema Regolatorio MTI-4 approvato con Deliberazione della Conferenza n. 1017 del 06/06/2024;

DATO ATTO che:

- con deliberazioni della Conferenza n. 149 del 13 marzo 2006 e n. 173 del 4 dicembre 2006 è stato individuato, fino al 31/12/2023, il modello organizzativo della gestione coordinata ed integrata da parte dei Gestori d'Ambito, i cui rapporti con l'Autorità d'Ambito sono regolati dalla Convenzione di gestione approvata con deliberazione n. 574 del 27/07/2016 (di seguito "Convenzione 2016");

- in considerazione della scadenza degli affidamenti al 31/12/2023 e di quanto previsto dall'art. 149-bis D.Lgs. 152/2006, l'Ente d'Ambito, fin dal 2021, ha avviato il procedimento per permettere alla Conferenza di scegliere il modello gestionale, in particolare provvedendo alla redazione ed approvazione del Piano d'Ambito, articolato sull'orizzonte temporale 2024-2053, con deliberazione della Conferenza n. 1001 del 22 gennaio 2024;
- con deliberazione della Conferenza n. 975 del 15 giugno 2023 sono stati approvati la Dichiarazione di Sintesi, di conclusione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano d'Ambito 2024-2053, nonché, in via definitiva, il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non Tecnica, la Ricognizione delle Infrastrutture e il Programma degli Interventi del Piano d'Ambito 2024-2053, e il Piano di monitoraggio;
- nella seduta del 22 gennaio 2024 la Conferenza d'Ambito non ha effettuato una scelta circa il modello di gestione, pur approvando il nuovo Piano d'Ambito 2024-2053 nella sua completezza (deliberazione n. 1001), con specifica approvazione definitiva del Modello Organizzativo e del Piano Economico Finanziario;

RILEVATO che il Presidente della Giunta Regionale, con Decreto n. 5/2024/XI del 01/02/2024, trasmesso con nota prot. 20401/2024 del 02/02/2024, ha esercitato il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente, ai sensi dell'articolo 172, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, nominando un Commissario ad acta, il cui incarico è stato prorogato al 28 febbraio 2025 con DPGR n. 32/2024/XII del 31/07/2024;

PRESO ATTO che:

- con Decreto Commissariale n. 1 del 28/02/2025, il Commissario ad acta ha disposto l'approvazione dell'affidamento in house quale modello di gestione del SII nell'ATO 2 Piemonte;
- con Deliberazione della Conferenza n. 1057 del 1° settembre 2025 è stata approvata la Relazione ex art. 17, comma 2, D.Lgs. 201/2022 con conseguente affidamento in house a B.C.V. Acque S.p.A. (di seguito "BCV");
- con Deliberazione n. 1062 del 31 ottobre 2025 è stato approvato lo schema di Convenzione di gestione, sottoscritta ed efficace dal 5 febbraio 2026, e con le Deliberazioni nn. 1059, 1060 e 1061 di pari data sono stati approvati gli aggiornamenti della Carta del Servizio, del Regolamento d'utenza e del Disciplinare tecnico;

PRESO ATTO CHE

con sentenza n. 1845/2026 il TAR ha accolto il ricorso R.G. 766/2025 e i motivi aggiunti proposti dai I Comuni di Vercelli, Villata e Cigliano contro il decreto n. 1 del 28.02.2025 con cui

il commissario straordinario nominato dalla Regione in via sostitutiva (art. 172, c. 4, d.lgs. 152/2006) ha scelto l'affidamento in house del servizio idrico integrato dell'ATO2;

con sentenza n. 1846/2026 il TAR ha accolto il ricorso R.G. 795/2025 e motivi aggiunti proposti da IRETI S.p.a. (socio privato di ASM Vercelli) proposto contro il medesimo decreto commissariale e atti presupposti e connessi, con richiesta di dichiarazione di inefficacia della convenzione medio tempore stipulata.

**PRESO ATTO** che BCV Spa ha già proposto appello avverso le predette sentenze;

DATO ATTO che, per quanto attiene il gestore cessato ASM Vercelli, in relazione ai territori serviti, si applica l'articolato della convenzione tipo Arera che recita: *"In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'AATO2, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'AATO2 unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi e senza diritto ad indennità aggiuntive salvo il riconoscimento delle quote tariffarie maturate e non riscosse, che saranno compensate dal Gestore subentrante.....omissis....."*

CONSIDERATO che il servizio idrico integrato è servizio pubblico essenziale (art. 1, comma 2, lett. a, L. 146/1990) e che l'Ente, che ne esercita le funzioni di organizzazione in nome e per conto degli Enti locali (art. 2 della Convenzione istitutiva), deve assicurarne la continuità anche in questa fase;

**RITENUTO** quindi necessario adottare da parte della Conferenza un provvedimento urgente volto ad assicurare, in via provvisoria e transitoria, e comunque per il tempo necessario all'affidamento del servizio conformemente all'applicazione del dlgs 201/2022, la continuità della gestione del servizio idrico integrato;

RILEVATO che, scaduti il 31/12/2023 gli affidamenti di cui alla deliberazione n. 149/2006, le Società socie hanno proseguito la gestione ai sensi dell'art. 14.2, lett. v), della Convenzione 2016 fino al 5 febbraio 2026 e che da tale data il servizio è svolto da BCV, società da esse interamente partecipata;

RILEVATO che BCV costituisce l'aggregazione dei gestori pubblici dell'Ambito prevista dalla Convenzione 2016;

DATO ATTO

- che, con atti di aprile 2026, efficaci dal 1° maggio 2026, le Società socie hanno ceduto a BCV i rami d'azienda "servizio clienti" e "bollettazione" con una prima tranche di asset e con il

relativo personale; che BCV intrattiene quindi il rapporto con gli utenti, emette le fatture e riscuote la tariffa;

- che le attività tecniche e operative sul territorio sono svolte dalle Società socie e che BCV ha curato in forma unitaria, per l'intero perimetro delle Società socie, la raccolta dati tariffaria RDT 2026, relativa ai dati dell'annualità 2025, a supporto dell'aggiornamento biennale 2026-2027 del Piano Economico-Finanziario nell'ambito del periodo regolatorio MTI-4, che si conclude nel 2029;

- che BCV è censita nell'Anagrafica Operatori dell'ARERA con ID ARERA 46015 ed è registrata presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per gli adempimenti relativi alle componenti tariffarie perequative e al bonus sociale idrico;

DATO ATTO che, nel frattempo, BCV è divenuta beneficiaria del contributo PNRR SFNIISSI di euro 85.500.000,00 per l'Intervento PNISSI0000432 (Convenzione di Finanziamento FI26A100000090; ultimazione entro il 30/06/2031), che presuppone che il beneficiario, o i suoi aventi causa per subentro a qualsiasi titolo, sia "soggetto gestore del servizio idrico integrato" (art. 4, comma 1, lett. e, dell'Avviso), "con affidamento della gestione del servizio idrico conforme alla normativa vigente" per tutta la durata dell'Intervento, requisito che l'Avviso riferisce espressamente all'accreditamento nell'anagrafica operatori ARERA e che BCV soddisfa con l'ID ARERA 46015;

DATO ATTO che BCV in quanto affidatario del servizio a seguito della sottoscrizione di gestione avvenuta il 5 febbraio 2026 ha prestato, in esecuzione dell'art. 21 della Convenzione del 5 febbraio 2026, le garanzie e polizze previste dalla convenzione di gestione e che le stesse sono capienti e idonee rispetto al perimetro e alla durata della gestione transitoria, e assolvano pertanto nei confronti dell'Ente agli obblighi di garanzia e assicurativi previsti dall'ordinamento, dalla Convenzione tipo ARERA e dall'art. 21 della Convenzione 2016;

CONSIDERATO che analogamente anche la società ASM vercelli che di fatto ha continuato nell'esercizio del servizio idrico per il territorio di competenza ha in essere le necessarie polizze e garanzie che assolvono appieno gli obblighi convenzionali

CONSIDERATO che, nel periodo transitorio il servizio nei territori già di competenza delle gestioni AM+, Cordar Biella, Cordar Valsesia e SII non può che continuare a essere reso dal soggetto che vi sta concretamente provvedendo, ossia BCV, il quale dispone delle strutture di rapporto con l'utenza, fatturazione e riscossione, e dalle Società socie, per le quali le sentenze fanno rivivere l'obbligo di proseguire nella gestione (art. 14.2, lett. v, Convenzione 2016) e che dispongono di reti, impianti e strutture tecniche che, con le strutture e i servizi già conferiti a BCV, costituiscono un unicum inscindibile;

CONSIDERATO che nessun altro soggetto è in condizione di assumere il servizio senza soluzione di continuità;

CONSIDERATO quindi che, per preservare la continuità del pubblico servizio, occorre lasciare invariato l'assetto operativo in essere, con BCV quale gestore in carica e con le Società socie che potranno continuare a svolgere le attività tecniche e operative sulle reti e sugli impianti di propria pertinenza, avvalendosene BCV, per le attività di rispettiva pertinenza; ciò in coerenza con le previsioni di aggregazione della Convenzione 2016 e con l'art. 3-bis, comma 2-bis, D.L. 138/2011 che, per le aggregazioni tra gestori, prevede che l'operatore risultante "prosegue nella gestione dei servizi";

CONSIDERATO che, per assicurare nel periodo transitorio la corretta applicazione della regolazione e la continuità degli adempimenti e dei rapporti verso l'Autorità di regolazione, verso l'Ente e verso ogni altra autorità e soggetto terzo, anche in sede giudiziale, è necessario che BCV acque ed ASM Vercelli continuino ad esercitare il servizio idrico nelle more di definizione del nuovo assetto gestionale del territorio di Egato2;

CONSIDERATO che la Carta del Servizio, il Regolamento d'utenza e il Disciplinare tecnico verranno approvati dalla conferenza con appositi atti recependo tutti gli aggiornamenti imposti da norme sopravvenute e varranno per l'intero Ambito indipendentemente dal soggetto che gestisce il servizio;

CONSIDERATO

- che la presente deliberazione non sceglie né conferma la forma di gestione dell'Ambito, ma è unicamente volta a garantire - in via transitoria - la continuità del servizio nell'assetto esistente, restando le decisioni sull'assetto definitivo riservate alla Conferenza in altra seduta;

- che non trattandosi di affidamento al gestore unico d'ambito essa non rientra quindi tra quelle che, ai sensi della Convenzione istitutiva dell'Egato, concorrono alla definizione del modello organizzativo e della forma di gestione (art. 5, comma 2, L.R. 13/1997; art. 10, comma 4, della Convenzione istitutiva) e viene quindi adottata con le maggioranze di cui all'art. 10, comma 3, della Convenzione istitutiva;

DATO ATTO che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come evincesi dal documento allegato sub A) alla presente Deliberazione, e che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTO necessario che al presente provvedimento sia attribuita immediata esecutività;

## DELIBERA

1) Per tutto quanto sopra esposto che si intende integralmente richiamato:

1. al fine di garantire la continuità della gestione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico essenziale, B.C.V. Acque S.p.A. continua in via transitoria, nelle more e nello tempo strettamente necessario alla definizione da parte della Conferenza dell'Egato2 dell'affidamento al gestore unico d'ambito, a gestire il servizio idrico integrato nei Comuni di cui all'Allegato sub B), già gestiti dalle Società socie fino alla pubblicazione delle sentenze del Consiglio di Stato che definiscono nel merito i giudizi d'appello avverso le sentenze del TAR Piemonte nn. 1845/2026 e 1846/2026 e comunque fino all'efficacia dei provvedimenti con i quali la Conferenza determinerà la forma di gestione e disporrà l'affidamento del servizio a un gestore unico;
2. per quanto attiene il gestore cessato ASM Vercelli, in relazione ai territori serviti, si applica l'articolato della convenzione tipo Arera che recita: "In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'AATO2, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - .....omissis.....";
3. per l'effetto, le Società socie di BCV proseguono nelle attività tecniche e operative sulle reti e sugli impianti di rispettiva pertinenza, di cui BCV si avvale ai sensi dell'art. 4.7 della Convenzione 2016 e restano obbligate, ai sensi della medesima Convenzione, per le attività di rispettiva pertinenza, salva la facoltà di procedere con ulteriori forme di aggregazione e trasferimento dei servizi in capo a BCV, al fine di sviluppare ulteriori utili sinergie, previa comunicazione all'Ente ai sensi dell'art. 14.2, lett. aa) della Convenzione 2016 e senza che ciò costituisca presupposto per le determinazioni sull'assetto definitivo; le concessioni di derivazione, le autorizzazioni agli scarichi e gli altri titoli abilitativi relativi alle reti e agli impianti di pertinenza delle Società socie restano intestati a queste ultime, che ne rimangono titolari e responsabili nei confronti delle autorità competenti sino all'eventuale voltura in capo a BCV contestualmente al trasferimento dei relativi rami d'azienda;
4. nel periodo di cui al punto 1, BCV assume la qualità di Gestore di riferimento per il perimetro di cui all'Allegato sub B) e, in tale qualità:
  - a) rappresenta unitariamente il servizio nei confronti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per tutti gli adempimenti previsti dalla regolazione, ivi compresi quelli relativi alle raccolte dati, alle predisposizioni e agli aggiornamenti tariffari secondo il metodo tariffario vigente, alla qualità contrattuale e tecnica, alla separazione contabile e all'anagrafica operatori, nonché nei confronti della Cassa per

i servizi energetici e ambientali (CSEA) per le dichiarazioni e i versamenti delle componenti tariffarie perequative e per la gestione del bonus sociale idrico;

b) provvede, nei confronti dell'Ente, alla rendicontazione unitaria dei dati tecnici, economici, patrimoniali e di qualità del servizio relativi al medesimo perimetro, secondo le modalità adottate per la raccolta dati RDT 2026 (dati 2025), ivi compresi gli adempimenti connessi all'aggiornamento biennale 2026-2027 del Piano Economico-Finanziario del periodo regolatorio MTI-4 e alle successive raccolte dati del medesimo periodo, nonché agli adempimenti informativi di cui all'art. 14.2, lett. l), m) e t), della Convenzione 2016;

c) costituisce l'interlocutore unico dell'Ente per l'esecuzione della presente deliberazione;

d) rappresenta unitariamente il servizio e il gestore nei confronti di ogni altra autorità, amministrazione, ente e soggetto, pubblico o privato, ivi compresi le autorità di controllo e vigilanza, gli enti finanziatori, gli utenti e i terzi, ed è legittimata ad agire e a resistere in giudizio, in ogni stato e grado e dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrativa o arbitrale, nonché in sede stragiudiziale, per le controversie e i procedimenti relativi alla gestione del servizio nel medesimo perimetro, anche in forza di mandato o procura conferiti dalle Società socie per i rapporti di rispettiva pertinenza;

ferma restando la responsabilità delle Società socie per le attività di rispettiva pertinenza e il loro obbligo di fornire a BCV, nei tempi utili, i dati e le informazioni necessari;

5. nel periodo di cui al punto 1 ASM Vercelli continua a gestire il servizio in riferimento al perimetro di cui all'Allegato sub B) e, in tale qualità:

a) rappresenta il servizio nei confronti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per tutti gli adempimenti previsti dalla regolazione, ivi compresi quelli relativi alle raccolte dati, alle predisposizioni e agli aggiornamenti tariffari secondo il metodo tariffario vigente, alla qualità contrattuale e tecnica, alla separazione contabile e all'anagrafica operatori, nonché nei confronti della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per le dichiarazioni e i versamenti delle componenti tariffarie perequative e per la gestione del bonus sociale idrico;

b) provvede, nei confronti dell'Ente, alla rendicontazione dei dati tecnici, economici, patrimoniali e di qualità del servizio relativi al medesimo perimetro, secondo le modalità adottate per la raccolta dati RDT 2026 (dati 2025), ivi compresi gli adempimenti connessi all'aggiornamento biennale 2026-2027 del Piano Economico-Finanziario del periodo regolatorio MTI-4 e alle successive raccolte dati del medesimo

periodo, nonché agli adempimenti informativi di cui all'art. 14.2, lett. l), m) e t), della Convenzione 2016;

d) rappresenta il servizio e il gestore nei confronti di ogni altra autorità, amministrazione, ente e soggetto, pubblico o privato, ivi compresi le autorità di controllo e vigilanza, gli enti finanziatori, gli utenti e i terzi, ed è legittimata ad agire e a resistere in giudizio, in ogni stato e grado e dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrativa o arbitrale, nonché in sede stragiudiziale, per le controversie e i procedimenti relativi alla gestione del servizio nel medesimo perimetro;

6. il servizio prosegue alle condizioni della Convenzione 2016, applicando le tariffe vigenti e quelle che verranno approvate secondo quanto previsto dall'ordinamento;
7. di stabilire che la Carta del Servizio, il Regolamento d'utenza e il Disciplinare tecnico verranno approvati dalla conferenza con appositi atti recependo tutti gli aggiornamenti imposti da norme sopravvenute e varranno per l'intero Ambito indipendentemente dal soggetto che gestisce il servizio;
8. di stabilire che i rapporti tra BCV e le Società socie sono regolati da un contratto di servizio da trasmettere all'Ente entro 60 giorni dalla data della presente deliberazione;
9. di dare atto che le garanzie e le polizze prestate da BCV e ASM richiamate in premessa sono idonee e restano efficaci a garanzia degli obblighi della gestione nel periodo transitorio e assolvono, nei confronti dell'Ente, agli obblighi di garanzia e assicurativi previsti dall'ordinamento;
10. di disporre la trasmissione del presente provvedimento all'ARERA per quanto di competenza, nonché alla Regione Piemonte, a BCV, alle Società socie e ad ASM Vercelli S.p.A.;
11. di disporre la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento agli Enti Locali partecipanti, nonché la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questa Autorità d'Ambito nella sezione Atti Amministrativi [www.egato2piemonte.it](http://www.egato2piemonte.it) e, per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente";
12. di dare atto che la presente deliberazione è adottata al solo fine di garantire la continuità del servizio e non costituisce acquiescenza alle sentenze nn. 1845/2026 e 1846/2026 né scelta della forma di gestione dell'Ambito.

Allegato Sub. A)

OGGETTO: Pareri in merito alla proposta di deliberazione relativa a: Provvedimento transitorio per la continuità del servizio idrico integrato nei Comuni gestiti da B.C.V. Acque S.p.A.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA \_\_\_\_\_  
(art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000)

Limitatamente alla funzione di Vice Direzione per le competenze amministrative di cui all'art 3 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE .....  
(art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

PER ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

**Allegati:**

sub A) Parere di regolarità tecnica

sub B) Elenco dei Comuni gestiti da B.C.V. Acque S.p.A. e da ASM Vercelli S.p.A.